



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 28/04/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere titolare di n. 6 Buoni Fruttiferi Postali ordinari emessi tra il 1986 e il 1987, così individuati: serie O/Q/P, n. 5, emesso in data 22.11.1986, dell'importo di lire 5.000.000,00; serie Q/P, n. 10 e 11, emessi in data 17.11.1986, dell'importo di lire 2.000.000,00 ciascuno; serie Q/P, n. 97 e 98, emessi in data 17.11.1986, dell'importo di lire 1.000.000,00 ciascuno; serie Q/P, n. 28, emesso in data 8.4.1987, dell'importo di lire 2.000.000,00; - decorso l'ultimo bimestre del trentesimo anno dalla sottoscrizione dei buoni, ha incassato gli stessi vedendosi però corrispondere un valore ben inferiore rispetto a quanto atteso in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli; - di rilevare infatti che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale, come da consolidato orientamento ABF, deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli; - in particolare, per l'ultimo decennio, devono essere riconosciuti gli interessi nella misura di L. 1.777.400 a bimestre per il buono n. 5 (emesso su cartaceo originale della serie "O"), di L. 516.300 a bimestre per i buoni nn. 10,11 e 28 e di L. 258.150 a bimestre per i buoni nn. 97 e 98.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota in data 19/09/2020, asseritamente non riscontrato dall'intermediario resistente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo



quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di controversia.

Nell'avanzare tale domanda, in particolare, parte ricorrente ha circoscritto la propria domanda al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai valori assoluti stampigliati sul retro del titolo (Lire 1.777.400 a bimestre per il buono n. 5, lire 516.300 a bimestre per i buoni nn. 10,11 e 28 e di L. lire 258.150 a bimestre per i buoni nn. 97 e 98).

Ha quindi quantificato la propria pretesa in € 68.511,09, pari alla differenza tra quanto dovuto in base ai propri calcoli e quanto già liquidato dall'intermediario.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 16/02/2021, ha affermato quanto segue: - il ricorso è inammissibile in quanto afferente a materia esorbitante dalla competenza dell'Arbitro; - il ricorso è irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; - il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera "Q", prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto, oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie "Q"; - ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]», quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; - alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse; - l'appartenenza dei buoni sottoscritti alla serie "Q" era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha contestato le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario ed evidenziato la non conformità del suo operato rispetto alle previsioni del D.M. 13/06/1986, richiamando il consolidato orientamento dell'ABF in materia e citando a supporto della propria domanda numerose pronunce del giudice ordinario.

L'intermediario ha, invece, concluso chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF e la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

La parte ricorrente lamenta, quale titolare, con pari facoltà di rimborso, di n. 6 Buoni Fruttiferi Postale della serie "Q/P" e "O/Q/P", emessi tra il 1986 e il 1987 (già liquidati dall'intermediario resistente), il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli e in particolare domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno, con espresso riferimento ai rendimenti indicati in valore assoluto (Lire 1.777.400 a bimestre per il buono n. 5, di L.



516.300 a bimestre per i buoni nn. 10,11 e 28 e di L. lire 258.150 a bimestre per i buoni nn. 97 e 98).

Più in particolare il Collegio rileva che il buono n. xxx.005, valore Lire 5.000.000, emesso il giorno 22/11/1986, originariamente della serie "O", riporta i timbri e i segni di una doppia variazione di serie (da "O" a "P/O" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente); mentre i buoni - n. xxx.010, valore Lire 2.000.000, emesso il giorno 17/11/1986, - n. xxx.011, valore Lire 2.000.000, emesso il giorno 17/11/1986, - n. xxx.097, valore Lire 1.000.000, emesso il giorno 17/11/1986, - n. xxx.098, valore Lire 1.000.000, emesso il giorno 17/11/1986, - n. xxx.028, valore Lire 2.000.000, emesso il giorno 08/04/1987, tutti originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente).

Si rileva che tutti i buoni risultano essere stati emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Ai fini della decisione va anzitutto affrontata l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario, con la quale si contesta l'incompetenza *ratione temporis* e *materiae* dell'ABF, le quali sono già state superate dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali, né paiono esservi ragioni nel caso presente per non condividere le conclusioni già consolidate.

Procedendo nel merito, per una completa disamina delle questioni giuridiche emerse nel contenzioso ABF con riferimento ai buoni fruttiferi postali recanti l'indicazione di tassi di rendimento difformi da quelli (successivamente o anteriormente) stabiliti dalla normativa, si richiama, innanzitutto, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013.

Si rileva sul punto che il D.M. del 13/06/1986, relativo alla «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 28 giugno 1986), all'art. 6, comma 2, prevede che: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".

Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1986 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data».

Il citato D.M., difatti, istituì la serie "Q" a decorrere dal 01/07/1986 e prescrisse l'apposizione dei timbri con l'indicazione dei nuovi rendimenti per i buoni emessi utilizzando i vecchi modelli (serie "P") esclusivamente a partire da tale data.

Per i buoni emessi nei sei mesi precedenti (1.01.1986 – 30.06.1986), pertanto, non venne prevista alcuna annotazione o apposizione di timbri (indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento).

Uno specifico problema si pone per i buoni postali emessi, dopo il 30/06/1986, dal momento che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 148/1986, «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Dalla copia dei buoni depositati, il Collegio constata che, effettivamente, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986, sul retro dei buoni



risulta essere stata apposta, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno, mentre non risulta modificata l'indicazione di sintesi riferita al 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno). Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, quindi, per certo nel buono per cui è controversia, una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando modificata l'originaria dicitura.

Con riferimento a tale specifica questione, il presente Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007, concorda nel ritenere che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

Difatti, essendo il decreto ministeriale modificativo dei tassi antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul retro del titolo (come nel caso di specie) e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba costituire oggetto di adeguata tutela.

Nel caso in oggetto, il Collegio, pertanto, rileva che «nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo» in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, per cui è contestazione in questa sede, e «che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli» per il periodo successivo al 20° anno (Collegio di Torino, decisione n. 4876/2017).

Tale comportamento ha creato un affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo successivo al 21° anno, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, così come introdotto dal D.M.13.06.1986 (sul punto ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013 cit.).

In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, difatti, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), trova un limite nell'ipotesi in esame in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi ha preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) successiva si connotasse per il fatto di disattendere e di sostituire il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata.

In linea di principio, quindi, il consolidato orientamento dei Collegi ABF sul tema riconosce l'ammissibilità della variazione delle condizioni economiche dei BFP mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione dei buoni.

Nello specifico, con riferimento ai 5 buoni emessi successivamente al DM 1986 su cartaceo originale della serie "P", che riportano i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente), per quanto attiene alle contestazioni relative al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha di certo titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.

Tale orientamento è stato, tra l'altro, confermato dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020 (su analoga fattispecie), che ha quantificato l'importo da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riconoscere alla parte ricorrente proprio applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°.

Con specifico riferimento al buono emesso su cartaceo originale della serie "O" (BFP n. 5) si segnala, invece, la decisione n. 2754/2021, con la quale del Collegio di Torino ha statuito che nel caso il buono riporti una "doppia variazione" (ad es. da serie "O" a "P" e da serie "P" a "Q"), per l'ultimo decennio, devono trovare applicazione i rendimenti previsti per la serie originaria (serie "O").

Per tali ragioni, relativamente ai buoni fruttiferi postali in contestazione, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il periodo dal 21° al 30° anno secondo rendimenti originariamente previsti sul retro dei titoli medesimi (in senso conforme, Collegio di Torino, decisioni n. 14507/2017 e n. 4868/2017), come da condizioni apposte sulla stampigliatura originale, nel rispetto della normativa fiscale e comunque entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA